



23.12.2024

Ordine di priorità nell'ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026)

In virtù della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 861), la Confederazione concede aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia per consentire ai genitori di conciliare meglio la famiglia e il lavoro o la formazione. Dal luglio del 2018, concede due ulteriori aiuti finanziari, rispettivamente per l'aumento dei sussidi cantionali e comunali destinati alla custodia di bambini e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

La durata di validità della legge, inizialmente fissata a otto anni, è stata prorogata a cinque riprese; la sua cessazione è ora prevista per il 31 dicembre 2026.

Perché viene introdotto un ordine di priorità?

L'Assemblea federale vota sotto forma di crediti d'impegno pluriennali i mezzi necessari per gli aiuti finanziari. In virtù dell'articolo 4 capoverso 3 LACust, se gli aiuti richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le regioni. Nel contempo occorre garantire che tutte le risorse possano essere utilizzate entro la fine del programma.

Nell'ambito di precedenti proroghe della durata di validità della legge, dato che i mezzi a disposizione si erano rivelati insufficienti per trattare tutte le domande, il DFI aveva già stabilito ordini di priorità.

Per il periodo della quinta proroga, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, il DFI ritiene che i crediti d'impegno saranno esauriti prima della fine del programma (il 31 dicembre 2026), ragion per cui ha nuovamente stabilito un ordine di priorità, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Questo ordine di priorità prevede lo stesso meccanismo del precedente, che si è dimostrato valido per gli aiuti finanziari per l'istituzione di posti di custodia. Sono inoltre state prese nuove misure per i due aiuti più recenti.

A chi si applicherà l'ordine di priorità?

L'ordine di priorità entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e si applicherà a tutte le domande di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) che prevedono un'attuazione a partire da questa data.

Qual è l'importo ancora disponibile?

Il Parlamento ha stanziato un quinto credito d'impegno per gli aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia fino al 31 dicembre 2024 pari a 124,5 milioni di franchi; con la proroga degli aiuti finanziari fino al 31 dicembre 2026, questo credito è stato aumentato di 40 milioni di franchi e 10 milioni sono stati trasferiti dal credito per i nuovi aiuti. Fino al 31 dicembre 2026 sarà dunque disponibile un credito di 174,5 milioni di franchi. Attualmente (stato: 4.10.2024), l'importo residuo del quinto credito d'impegno è pari a 38,6 milioni di franchi, che potranno essere impiegati per trattare nuove domande. L'importo residuo è calcolato in base alle domande ricevute finora, tenendo conto anche di tutte le domande per le quali non è ancora stata emanata una decisione. L'importo residuo è dunque calcolato ipotizzando che tutte le domande siano accolte. Tuttavia, in base alle esperienze

passate l'importo residuo sarà più elevato, poiché numerose domande saranno respinte o non saranno accolte per l'integralità dei posti richiesti.

Per i due nuovi aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia, il Parlamento ha stanziato un credito d'impegno di 96,8 milioni di franchi. Quando è emerso che il credito non sarebbe stato sufficiente per finanziare le domande pervenute e annunciate, il Parlamento l'ha aumentato di 80 milioni di franchi, portandolo a 176,8 milioni. Tuttavia, è probabile che questo importo non potrà essere esaurito, dato che per l'attuazione degli obiettivi di risparmio del Consiglio federale i mezzi iscritti nel preventivo e nel piano finanziario sono stati ridotti di 5,1 milioni di franchi per la durata del programma. Inoltre, tenendo conto anche del trasferimento di 10 milioni di franchi a favore del credito d'impegno per l'istituzione di posti di custodia, le spese complessive per i nuovi aiuti finanziari dovrebbero ammontare in definitiva a 161,7 milioni di franchi. Attualmente (stato: 4.10.2024) è ancora disponibile un saldo di 25,3 milioni di franchi per trattare nuove domande.

Come verrà ripartito il saldo per l'istituzione di posti di custodia?

Attualmente, le domande di aiuti finanziari per l'istituzione di posti di custodia vengono trattate secondo la massima «chi primo arriva, meglio alloggia», a prescindere dal Cantone di provenienza. Dal 2003 la domanda di aiuti non è stata la stessa in tutti i Cantoni. In alcuni di essi l'offerta di posti di custodia è stata fortemente ampliata e la domanda di aiuti finanziari è stata proporzionalmente superiore. In altri, il numero di posti di custodia istituiti, e quindi di domande, è stato inferiore. Conformemente all'articolo 4 LACust, l'obiettivo dell'ordine di priorità è di provvedere affinché i mezzi a disposizione siano ripartiti equamente tra le regioni. Le risorse saranno ripartite fra i Cantoni in base alla quota della popolazione residente di un Cantone fra 0 e 15 anni rispetto alle persone nella stessa fascia di età a livello nazionale. Con questo calcolo si ottiene la quota di credito, ossia la percentuale di aiuti finanziari a disposizione per le domande provenienti da un determinato Cantone. I Cantoni vengono suddivisi in due gruppi: il gruppo A, con i Cantoni che non hanno ancora utilizzato completamente la loro quota di credito, e il gruppo B, con i Cantoni che invece l'hanno già esaurita (v. la tabella in allegato).

Gruppo A	Gruppo B
BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS, JU	ZH, ZG, BS, VD, NE, GE

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 le risorse rimanenti dovranno essere utilizzate principalmente per le domande provenienti dai Cantoni che hanno fatto ricorso in misura inferiore agli aiuti finanziari. Per questo motivo, l'80 per cento dell'importo residuo (30,9 mio. fr.; stato: 4.10.2024) sarà riservato per le domande provenienti dai Cantoni del gruppo A. Nei Cantoni in questione, questo permetterà di promuovere ancora una volta in modo mirato l'istituzione di posti di custodia tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. L'importo sarà ripartito tra i singoli Cantoni in base alla loro quota di credito. Il rimanente 20 per cento (7,7 mio. fr.; stato: 4.10.2024) verrà messo a disposizione per le domande provenienti dai Cantoni del gruppo B, in modo da poter garantire la realizzazione dei progetti la cui pianificazione è già molto avanzata. Metà dell'importo verrà suddivisa in parti uguali fra i sei Cantoni interessati e il resto in base alla loro quota di credito. La tabella in allegato mostra la ripartizione presumibile delle risorse fra i diversi Cantoni.

Per stabilire a quale Cantone va imputata una domanda di aiuti finanziari fa stato l'ubicazione delle strutture di custodia collettiva diurna o parascolastiche oppure la sede delle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne.

Le domande provenienti dai Cantoni la cui parte di credito è esaurita tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 non potranno più essere prese in considerazione e verranno inserite in una lista di attesa. L'UFAS ne informerà i diretti interessati per iscritto. La lista di attesa del gruppo A (prima lista) avrà la priorità su quella del gruppo B (seconda lista). Se fino al 31 dicembre 2025 le risorse non saranno state utilizzate completamente, il credito rimanente verrà messo a disposizione per le domande nelle liste di attesa. In primo luogo verranno trattate le domande inserite nella prima lista di attesa, in base all'inizio effettivo del progetto, a prescindere dal Cantone da cui provengono. Sarà dunque determinante il momento effettivo in cui la struttura è stata aperta, l'offerta è stata aumentata o i provvedimenti sono stati eseguiti. In seguito, un eventuale saldo verrebbe destinato alle domande inserite nella seconda lista di attesa, cominciando da quelle provenienti dal Cantone in cui, percentualmente, la quota di credito è stata superata in misura minore. Le domande di uno stesso Cantone saranno trattate in base all'inizio effettivo del progetto.

Le domande inoltrate a partire dal 1° gennaio 2026 saranno inserite in una terza lista di attesa. L'UFAS ne informerà i diretti interessati per iscritto. Se dopo aver sbrigato gli incarti delle prime due liste di attesa dovessero rimanere ancora delle risorse, si passerebbe alla valutazione delle domande inserite nella terza lista di attesa, procedendo in base all'inizio effettivo del progetto, a prescindere dal Cantone di provenienza. Questo sistema di ripartizione fa in modo che tutte le risorse possano essere utilizzate entro la fine del programma, istituendo il maggior numero possibile di posti di custodia.

Come verrà ripartito il saldo per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia?

Le domande di aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia saranno trattate prioritariamente rispetto alle domande di aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali.

Per queste ultime, dal 1° gennaio 2025 verranno accordati aiuti finanziari con una riduzione totale del 30 per cento. Tale riduzione verrà applicata a ciascuno dei tre anni per i quali saranno concessi aiuti finanziari, in misura proporzionale alle percentuali di copertura di questi ultimi (cfr. art. 5 cpv. 3^{bis} LACust).

Per quanto concerne le domande di riconsiderazione relative ad aiuti finanziari versati dall'entrata in vigore della proroga della durata di validità della legge, verrà applicata una riduzione del 30 per cento a partire dal 1° gennaio 2025.

Se, contrariamente alle attese, una volta concluso il trattamento delle domande rimarrà un saldo, questo verrà ripartito in misura proporzionale tra le domande cui sarà stata applicata una riduzione a causa dell'ordine di priorità.

Quali condizioni di diritto bisogna adempiere?

Alle domande di aiuti finanziari che possono essere trattate secondo l'ordine di priorità si applicano le normali condizioni di diritto previste dalla LACust e dalla relativa ordinanza, riportate sul sito Internet dell'UFAS:

www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderbetreuung.html.

Quando si possono inoltrare le domande?

Le regole in materia rimangono invariate. Le domande di aiuti finanziari possono essere inoltrate all'UFAS tutto l'anno, comunque sempre al più tardi il giorno prima dell'apertura della


struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'avvio dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, dell'aumento dei sussidi o dell'inizio dell'elaborazione del progetto, ma al più presto con quattro, rispettivamente nove mesi di anticipo.

Poiché la durata di validità della legge è limitata al 31 dicembre 2026, è necessario che l'apertura della struttura, l'aumento dell'offerta o l'avvio dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, l'aumento dei sussidi o l'inizio dell'elaborazione del progetto avvenga al più tardi il 31 dicembre 2026. Di conseguenza, è possibile inoltrare le domande fino al 30 dicembre 2026 (ovvero il giorno precedente la scadenza).

Qual è la durata di validità dell'ordine di priorità?

L'ordine di priorità si applicherà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Dipartimento federale dell'interno DFI
La capo del Dipartimento



Elisabeth Baume-Schneider

Allegato (stato: 4.10.2024)

Cantone	Quota di credito	Aiuti finanziari finora ottenuti		Ripartizione importo residuo (quota residua)	Importo totale presumibile degli aiuti finanziari	
	in %	in mio. fr.	in %	in mio. fr.	in mio. fr.	in %
ZH	18,0 %	125,595	24,0 %	2,394	127,989	22,7 %
BE	11,5 %	46,950	9,0 %	5,868	52,818	9,4 %
LU	4,9 %	19,410	3,7 %	2,526	21,936	3,9 %
UR	0,4 %	0,187	0,0 %	0,213	0,400	0,1 %
SZ	1,8 %	5,055	1,0 %	0,923	5,979	1,1 %
OW	0,4 %	1,299	0,2 %	0,223	1,523	0,3 %
NW	0,5 %	1,107	0,2 %	0,231	1,337	0,2 %
GL	0,5 %	1,034	0,2 %	0,232	1,266	0,2 %
ZG	1,5 %	11,593	2,2 %	0,789	12,382	2,2 %
FR	4,2 %	16,159	3,1 %	2,132	18,291	3,2 %
SO	3,1 %	8,900	1,7 %	1,600	10,500	1,9 %
BS	2,0 %	20,937	4,0 %	0,840	21,777	3,9 %
BL	3,2 %	13,589	2,6 %	1,653	15,242	2,7 %
SH	0,9 %	3,611	0,7 %	0,477	4,088	0,7 %
AR	0,7 %	1,384	0,3 %	0,342	1,726	0,3 %
AI	0,2 %	0,340	0,1 %	0,100	0,440	0,1 %
SG	6,1 %	17,436	3,3 %	3,148	20,585	3,7 %
GR	2,0 %	5,604	1,1 %	1,019	6,623	1,2 %
AG	8,4 %	25,621	4,9 %	4,287	29,908	5,3 %
TG	3,4 %	10,868	2,1 %	1,744	12,612	2,2 %
TI	3,4 %	13,693	2,6 %	1,742	15,435	2,7 %
VD	10,1 %	94,015	17,9 %	1,623	95,638	17,0 %
VS	3,9 %	15,949	3,0 %	2,004	17,953	3,2 %
NE	2,0 %	16,878	3,2 %	0,837	17,715	3,1 %
GE	6,1 %	43,941	8,4 %	1,241	45,182	8,0 %
JU	0,8 %	3,220	0,6 %	0,428	3,648	0,6 %
	100,0 %	524,376	100,0 %	38,616	562,992	100,0 %

 Gruppo A

 Gruppo B